



**UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'
UNITRE
UNIVERSITA' DELLE TRE ETA'
APS
SEDE DI CORMONS**

STATUTO

*Approvato dalla Assemblea degli
Associati il 30/05/2022*

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Gorizia il 03 /06/2022

Art. 1 – Denominazione – Sede - Durata

- 1) E' costituito, ai sensi del Codice Civile, del D. Lgs 117/17 e s. m. i. (Codice del Terzo Settore) e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore, Associazione non riconosciuta di Promozione Sociale, denominato "Università della Terza Età" siglabile "UNITRE - Università delle Tre Età - APS Sede di Cormons" con sede legale in Cormons via Gorizia n.88.
- 2) Il mutamento dell'indirizzo della Sede Locale nello stesso comune non comporta alcuna modifica dello Statuto. L'Associazione è sede locale, aderente all'Associazione Nazionale delle Università della Terza Età - siglabile UNITRE -Università delle Tre Età – APS.
- 3) L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Riconoscimento

La Sede locale, avendo ottenuto in data 22/11/1996 il riconoscimento ufficiale da parte dell'Associazione Nazionale UNITRE ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.

Art. 3 – Finalità e attività

- 1) Le finalità della Sede locale sono quelle previste dall'articolo 2 dello Statuto Nazionale e più precisamente:
 - Educare.
 - Formare.
 - Informare
 - Fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo.

- Promuovere la ricerca.
 - Aprirsi al sociale e al territorio.
 - Operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una “Accademia di Umanità” che evidenzi “l’Essere oltre che il Sapere”.
 - Contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l’attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini -- predisponendo ed attuando iniziative concrete.
 - Promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse.
- 2) L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di attività sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale (art.35 CTS) di cui ai punti f e i dell’art.5 del D. Lgs 117/2017 e s. m. i.:
- Interventi di tutela e valorizzazione patrimonio culturale e del paesaggio;
 - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.
- L’associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati (art.35 CTS).
- L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti cui all’art. 6 del D.Lgs117/17 e s. m. i.. La loro individuazione è operata da parte dell’Organo di Amministrazione.
- 3) Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore dei propri associati e dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

Art. 4 – Adesioni

- 1) Le adesioni alla Sede avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività ed aconfessionalità.
- 2) Possono aderire all’associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e le attività.
- 3) Chi intende associarsi dovrà presentare all’Organo di Amministrazione una domanda scritta con le proprie generalità complete e dovrà dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, il Regolamento e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.
- 4) L’ammissione viene annotata nei libri degli associati previo accoglimento della domanda da parte dell’Organo di Amministrazione.
L’eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere motivata e il richiedente può, entro 60 giorni, chiedere che sulla stessa si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
- 5) Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall’art.5.

- 6) Con l'iscrizione alla Sede Locale l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato dell'Associazione Nazionale.
- 7) La quota di iscrizione annuale non è trasmissibile né rimborsabile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 5 – Associati - diritti e doveri

- 1) Sono Associati:
 - a) Gli Associati fondatori che hanno dato vita alla Associazione firmando l'atto costitutivo della Sede.
 - b) Gli Associati onorari, scelti secondo la procedura stabilita dal Regolamento, fra persone che, per professionalità, competenza e particolari benemerienze possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all'efficienza della Sede locale.
 - c) Gli Associati docenti, che prestano la loro attività in modo gratuito e continuativo.
 - d) Tutti coloro che chiedano di aderire all'Associazione per condividere le attività.
- 2) Gli Associati partecipano alla vita sociale se in regola con la quota associativa annuale della Sede Locale.
 - a) Hanno diritto all'elettorato attivo, decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati.
 - b) Hanno diritto all'elettorato passivo decorsi dodici mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati.
 - c) Hanno diritto ad esaminare i libri sociali di cui all'art.19 tenuti presso la sede legale secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
- 3) Si perde la qualità di Associato per decesso, dimissioni o morosità nel pagamento della quota associativa; l'Associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente alle obbligazioni proprie di ciascun Associato, può essere escluso con deliberazione motivata dall'Organo di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Contro detta deliberazione di esclusione, l'Associato escluso ha 60 (sessanta) giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricorso medesimo. Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'Associato può essere riammesso.

Art. 6 – Organi della Sede Locale

Sono Organi della Sede locale:

- a) L'Assemblea degli Associati
- b) Il Presidente
- c) L'Organo di Amministrazione
- d) L'Organo di controllo

Art. 7 - Volontari e attività di volontariato

- 1) Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, ai sensi dell'art. 17 c.4 del D.Lgs117/17 e s. m. i.; sono vietati i rimborsi di spesa di tipo forfetario.
- 2) I volontari possono anche essere associati.
- 3) I volontari sono assicurati ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs117/17 e s. m. i.

Art. 8 – Composizione e competenze dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati in regola con la quota associativa.
- 2) L'Assemblea elegge, con votazione segreta scegliendo tra gli Associati, il Presidente, i componenti dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo. Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici e sono rinnovabili con le modalità stabilite dal Regolamento.
- 3) L'Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.
- 4) Si riunisce inoltre quando lo ritiene necessario il Presidente, l'Organo di Amministrazione o a richiesta di almeno un decimo degli Associati; in quest'ultimo caso il Presidente deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
- 5) L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con comunicazione indicante la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data fissata, oppure con un avviso in bacheca esposto in segreteria e nelle sedi dei corsi.
- 6) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50%+1 dei suoi componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo.
Sono ammesse deleghe ai sensi dell'art. 24 c. 3 del D. Lgs 117/17 e s. m. i., come stabilito nel Regolamento.
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.
- 7) L'Assemblea ordinaria a le seguenti competenze:
 - a) accetta le eventuali variazioni dello Statuto Nazionale.
 - b) nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali.
 - c) nomina e revoca i componenti dell'Organo di Controllo.
 - d) nomina i Delegati a partecipare all'Assemblea Nazionale, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'art.10 dello Statuto Nazionale.
 - e) approva il rendiconto gestionale e il bilancio preventivo, predisposto dall'Organo di Amministrazione.
 - f) approva la quota associativa annuale, proposta dall'Organo di Amministrazione, comprensiva della quota associativa Nazionale.

- g) delibera sulle impugnazioni delle delibere dell'Organo di Amministrazione che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un Associato.
 - h) delibera sulle responsabilità dei componenti degli Organi Associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017 e s.m. i., e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti.
 - i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
 - j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- 8) L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione del 50% +1 degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.
Sono ammesse le deleghe come previsto per l'Assemblea ordinaria.
- 9) L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:
- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto
 - b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione ai sensi del successivo art. 20.

Art. 9 L'Organo di Amministrazione

- 1) L'Organo di Amministrazione è composto da:
- a) Il Presidente
 - b) Il Vice Presidente
 - c) Il Direttore dei Corsi ed eventuale vice
 - d) Il Segretario
 - e) Il Tesoriere
 - f) I Consiglieri da un minimo di tre ad un massimo di 7) come stabilito nel Regolamento.
- 2) La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli associati; si applica l'art. 2382 del C.C. riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza.
- 3) All'Organo di Amministrazione compete:
- a) eleggere, su proposta del Presidente, nella prima riunione il/i Vice Presidente/i, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore dei corsi.
 - b) Proporre all'Assemblea la quota associativa annuale, comprensiva della quota associativa Nazionale.
 - c) Curare la formazione del rendiconto gestionale e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.
 - d) Deliberare le spese e gestire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.
 - e) Formulare il programma dei corsi e dei laboratori.
 - f) Elaborare proposte di modifica dello Statuto della Sede, da sottoporre all'Assemblea, e approvare i Regolamenti previsti.
 - g) Adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea degli Associati sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa.
 - h) Disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l'adozione a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione con la Sede locale, di provvedimenti disciplinari da far ratificare all'Assemblea.

- 4) Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno la metà +1 dei Componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente, nelle votazioni palesi. Non sono ammesse deleghe.

Art. 10 – Il Presidente

- 1) Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sede locale ed ha il compito di:
 - a) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati e l'Organo di Amministrazione, dirigendone i lavori.
 - b) proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea degli Associati e formulare l'ordine del giorno per le riunioni dell'Organo di Amministrazione.
 - c) prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione.
 - d) attribuire, in accordo con l'Organo di Amministrazione, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti dell'organo amministrativo e agli Associati competenti in materia.

Art. 11 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 12 – Il Direttore dei Corsi

Il Direttore dei Corsi coordina l'attività culturale e didattica della Sede e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dall'Organo di Amministrazione nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione volontaria dei Docenti.

Art. 13 – Il Segretario

- 1) Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e dell'Organo di Amministrazione, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni.
- 2) Cura la tenuta dei registri di cui al successivo art. 19.
- 3) Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.
- 4) Il segretario coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni.

Art. 14 – Il Tesoriere

- 1) Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà della Sede.

- 2) Provvede alla compilazione del rendiconto gestionale da presentare in tempo utile all'Organo di Amministrazione, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 3) Redige la relazione che accompagna il rendiconto gestionale illustrandola ai competenti Organi collegiali.
- 4) L'Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede Locale avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 15 – Organo di Controllo

- 1) L'organo di controllo viene eletto dall'Assemblea degli associati anche al di fuori dei propri componenti, fatte salve diverse condizioni previste dagli art. 30 comma 2 e 31 del D. Lgs. 117/2017 e s.m. i.
Ha il compito di verificare e controllare il rendiconto e la corretta corrispondente documentazione, ivi compreso un inventario dei beni. Redige la relazione che deve accompagnare il rendiconto gestionale.
- 2) Ha inoltre i compiti previsti dall'art.30 ai punti 6,7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 e s.m. i.
- 3) I componenti l'Organo di Controllo non possono far parte dell'Organo di Amministrazione, ma possono assistere alle sedute dello stesso.

Art. 16 – Rendiconto gestionale

- 1) L'anno accademico e finanziario ha inizio il 1° agosto e si chiude il 31 luglio dell'anno successivo.
- 2) È fatto obbligo di redigere un rendiconto, sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente da sottoporre all'Organo di Amministrazione e successivamente all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 3) L'associazione è senza fine di lucro ed è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17– Patrimonio

- 1) Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) dalle quote sociali.
 - b) Da contributi o sovvenzioni, di Enti Pubblici e/o privati, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione.
 - c) Dall'attività di raccolta fondi, secondo il disposto dell'art. 7 del D. Lgs 117/17 e s. m. i.
 - d) Da rimborsi per convenzioni.
 - e) Dai beni i mobili ed immobili acquisiti.

- f) Da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione.
- 2) Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 3) Gli avanzi di bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell'Associazione.
- 4) Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.

Art. 18 – Gratuità delle prestazioni

Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.

Art. 19 – Libri Sociali

- 1) Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:
 - a) libro degli Associati.
 - b) Registro dei volontari.
 - c) Libro verbali Assemblea degli Associati.
 - d) Libro verbali dell'Organo di Amministrazione.
 - e) Relazioni dell'Organo di Controllo, a cura dell'organo stesso.
- 2) Di ogni riunione degli Organi dell'Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all'inizio della successiva riunione.
- 3) I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.
- 4) Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 20 – Scioglimento della Sede Locale

- 1) Lo scioglimento della Sede è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati con la maggioranza del settantacinque per cento dei componenti.
- 2) Il Patrimonio viene devoluto alla Associazione Nazionale o ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'art. 9 del D.lgs. 117 del 3.07.2017 e s. m. i.
In caso di scioglimento della Sede locale i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.

Art. 21 – Norme finali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile, alle Leggi nazionali e regionali in materia, alla normativa per gli "Enti del Terzo settore" e allo Statuto dell'Associazione Nazionale.

Art. 22 – Norme transitorie

- 1) L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico dolo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel Registro Nazionale del Terzo Settore.
- 2) L'Organo di Amministrazione viene delegato a compiere tutti gli adempimenti legali al riconoscimento della personalità giuridica, sulla base del presente Statuto, approvato dall'assemblea degli Associati.